

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1337

Legge regionale 4/12/2006 n. 33 art. 6- Revoca della Deliberazione di Giunta regionale n. 1874/2010 -Approvazione nuovo Regolamento della Consulta regionale dello Sport.

L'Assessore alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport, Maria CAMPESE, sulla base della proposta formulata dalla Dirigente del Servizio Sport per Tutti, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 "Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutti", con D.G.R. n. 1167 dell'11/07/2007 ha approvato la definizione della composizione della Consulta regionale dello sport, composta dai rappresentanti legali degli enti e degli organismi sportivi previsti dal comma 3 del medesimo articolo di legge.

Con Determinazione Dirigenziale n. 186 del 5/5/2008, il Dirigente del Settore Sport, sulla base dell'incarico ricevuto con la predetta DGR, ha acquisito le designazioni da parte degli Enti e degli organismi previsti ed ha costituito la Consulta Regionale dello Sport specificando che:

- i componenti della Consulta restano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dell'organismo;
- in caso di assenza ingiustificata per almeno tre sedute i componenti sono sostituiti su indicazione degli enti ed organismi interessati;
- ai componenti che risiedono fuori dalla sede di lavoro della Consulta compete il rimborso delle spese di viaggio come previsto dal comma 4 dell'articolo 6 della L.R. 33/06;
- di provvedere con successive determinazioni all'integrazione di eventuali componenti mancanti o alla sostituzione di quelli precedentemente nominati;
- di riservarsi di approvare, con successivo atto di Giunta, su proposta della Consulta le modalità di funzionamento del medesimo organismo.

La Consulta regionale dello Sport si è insediata in data 15 settembre 2008.

In data 30 giugno 2010 è stata convocata la seconda riunione della Consulta al fine di condividere ed approvare le modalità di funzionamento di detto organismo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, come previsto dal comma 5 dell'articolo 6 della L.R. n. 33/06.

Con DGR n. 1874 del 6/8/2010 è stato approvato il Regolamento relativo alle modalità di funzionamento della Consulta regionale dello Sport, composto da 7 articoli.

Nelle due riunioni successive, svoltesi in data 19 ottobre 2010 e 2 marzo 2011, tutti i componenti della Consulta hanno condiviso e approvato all'unanimità la necessità di:

- a) prendere atto delle modifiche intervenute nella composizione della Consulta Regionale dello Sport e di aggiornare i nominativi dei rappresentanti che ne fanno parte;
- b) modificare il criterio di partecipazione alle riunioni, relativamente alla indicazione della delega "permanente", che, impedendo la designazione di un sostituto, esclude di fatto dalla presenza ai lavori l'ente rappresentato dal soggetto occasionalmente assente, sostituendo la dicitura "delegato permanente" con "... o suo delegato";
- c) apportare diverse modifiche e integrazioni migliorative al Regolamento di funzionamento della Consulta, approvato con DGR n. 1874 del 6/8/2010.

Con DGR n. 762 del 26/4/2011 sono state approvate le modifiche e le integrazioni richieste ai precedenti punti a) e b), propedeutiche alla proposta c), di modifiche e integrazioni migliorative al Regolamento di funzionamento della Consulta, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 - lettera "K" della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessora alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di far propria la relazione dell'Assessore proponente, qui da intendersi riportata;
2. di approvare il nuovo testo relativo al Regolamento di funzionamento della Consulta regionale dello Sport, comprensivo sia delle modifiche e delle integrazioni migliorative apportate sia delle parti rimaste inalterate, composto da n. 9 articoli, allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
3. di revocare la DGR n. 1874 del 6/8/2010;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport

Allegato A - D. G. R. n. _____ del _____

Regolamento di funzionamento della Consulta regionale dello Sport
(comma 5, articolo 6, legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33)

Articolo 1

Costituzione e sede

1. La Consulta regionale dello Sport (d'ora in poi Consulta) è istituita ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti". E' costituita giusto atto dirigenziale n. 186 del 5 maggio 2008 e successive modifiche e/o integrazioni e resta in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento.
2. La Consulta ha sede tecnica presso l'Assessorato regionale alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport.

Articolo 2

Convocazione

1. La Consulta è convocata dal Presidente pro-tempore mediante comunicazione da inviarsi ai componenti almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, di norma a mezzo posta elettronica.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e l'eventuale documentazione, la sede della riunione, l'orario della prima e seconda convocazione.

Articolo 3

Funzionamento

1. La Consulta è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei presenti.
2. La Consulta si riunisce almeno quattro volte l'anno per iniziativa della Presidenza ovvero in caso di richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
3. La richiesta avanzata al Presidente da 1/3 dei componenti deve essere inoltrata per iscritto, con la precisazione degli argomenti per i quali si richiede la convocazione.

4. Il Presidente provvede entro il termine di quindici giorni.
5. In caso di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
6. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, delega le funzioni ad un componente della Consulta che le svolgerà con il supporto del Dirigente del Servizio Sport per Tutti.
7. Il Segretario della Consulta cura la redazione degli avvisi di convocazione, verbalizza i lavori, cura i rapporti con la stampa, adempie ad ogni altra necessità funzionale dell'organismo. In caso di assenza le funzioni sono svolte dal componente più giovane della Consulta.
8. I verbali sono trasmessi ai componenti della Consulta, di norma, entro i successivi venti giorni lavorativi dalla data di ciascuna riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria, entro 20 giorni dal ricevimento del verbale.
9. La Consulta esprime la sua volontà nell'ambito delle prerogative stabilite dalla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33, con decisioni da assumere con il metodo democratico della votazione a maggioranza.
10. In caso di assenza ingiustificata per almeno tre sedute i componenti sono sostituiti su indicazione degli Enti ed Organismi di riferimento.

Articolo 4

Riunione

1. All'inizio della riunione viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente, con le eventuali integrazioni o modifiche inoltrate per iscritto alla Segreteria come all'art. 3.8
2. Ciascun componente può chiedere al Presidente la rettifica della verbalizzazione di propri interventi o voti; in caso di diniego, l'interessato ha facoltà di fare inserire nel verbale una propria dichiarazione di dissenso.
3. I componenti della Consulta, in caso di occasionale impedimento, possono farsi delegare.
4. Possono partecipare alle riunioni della Consulta, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni del mondo sportivo, e/o esperti in relazione a specifiche questioni e tematiche, attinenti gli argomenti all'ordine del giorno.
5. Sono invitati permanenti il Direttore dell' Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, ed una rappresentante della Commissione regionale per le Pari Opportunità, o loro delegati, che partecipano di diritto alle commissioni o gruppi di lavoro di cui all'articolo 5 del presente regolamento

Articolo 5

Commissioni di studio

1. La Consulta ha la facoltà di costituire al suo interno commissioni o gruppi di lavoro con compiti di studio per l'esame e l'istruzione di singoli temi, fissandone le modalità di funzionamento.

2. La Consulta si avvale delle risultanze delle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33

Articolo 6

Trasmissione della documentazione

1. La documentazione che, a norma del presente regolamento, deve essere inviata ai componenti della Consulta o pervenire da questi alla Segreteria della Consulta, è trasmessa, preferibilmente, a mezzo posta elettronica.

2. Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax. A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti della Consulta di comunicare alla Segreteria l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax a cui inviare la documentazione.

3. La Segreteria della Consulta dispone del seguente indirizzo di posta elettronica: servizio.sportpertutti@regione.puglia.it al quale inviare la eventuale documentazione.

Articolo 7

Modifiche

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento, proposte da ogni componente che le illustra, sono discusse nelle sedute successive ed approvate dai 2/3 dei presenti alla seduta.

Articolo 8

Trasparenza e comunicazione

1. La Consulta garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, una sintesi dei verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - link Servizio Sport per Tutti, a cura della Segreteria della Consulta.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia, per analogia, alle norme del Regolamento del Consiglio regionale della Puglia.